

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Fondazione, con le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale-Onlus-denominata: “Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia O.N.L.U.S” o, in breve, “Fondazione della Comunità Pavese Onlus”.

La denominazione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede principale in Pavia, via Perelli, 11.

ART. 2 – SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità ed in particolare:

a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro a favore di enti senza scopo di lucro per il finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e dei beni di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura dell'ambiente ed altre finalità volte a migliorare la qualità della vita della comunità della provincia di Pavia;

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire, insieme alle somme derivate dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità di cui alla lettera a);

c) attuare la promozione ed il finanziamento di iniziative scientifiche nel settore della medicina Cardiovascolare, nonché la concessione di borse di studio, per la specializzazione nel predetto settore ed il finanziamento e l'acquisto di apparecchiature necessarie alla ricerca nel suddetto settore; i criteri e le modalità di erogazione delle rendite in conformità allo scopo sopraprevisto, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione; la Fondazione in particolare svolgerà le proprie attività in stretto rapporto con la divisione di Cardiologia del Policlinico San Matteo e con la Scuola di Specializzazione di Cardiologia dell'Università degli Studi di Pavia, sviluppando gli scopi sopracitati.

La Fondazione può svolgere anche attività di beneficenza diretta a favore di soggetti che vertano nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 10 del D.lgs 460/1997. Le modalità attraverso le quali la Fondazione può attuare la beneficenza diretta o indiretta sono rimesse alle determinazioni del Consiglio.

È fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e dai fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità. La Fondazione potrà svolgere attività istituzionale, nonché tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esse integrative purché nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa. Tale patrimonio potrà venire alimentato con donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, disposizioni testamentarie ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento e alla gestione del patrimonio.

ART. 4 – ENTRATE

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del patrimonio;

- da ogni eventuale contributo o elargizione di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari o a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati, anche fiduciariamente alla Fondazione;
- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione.

ART. 5 – GLI ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, se nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

ART. 6 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri, nella sua prima seduta a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dagli aventi diritto al voto e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- c) cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno su richiesta della maggioranza dei Consiglieri;
- d) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto necessario, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile per la sua adozione.

ART. 7 – VICEPRESIDENTI

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare fino a due Vicepresidenti con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

Il più anziano in età dei Vicepresidenti o, in sua assenza, l'altro Vicepresidente, se nominato, fa le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento, con uguali poteri.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

ART. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 9 a un massimo di 15 membri.

Il numero dei componenti è determinato, in sede di ogni rinnovo, dal Comitato di Nomina di cui al successivo comma 4.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato, in prima istanza, dall'ente fondatore.

Successivamente, il Consiglio è composto come segue:

- dal Direttore della Unità Complessa di Cardiologia della Fondazione Policlinico S. Matteo di Pavia,
- dal Direttore della Scuola di Cardiologia dell'Università degli Studi di Pavia – in carica pro tempore – in virtù della convenzione siglata a suo tempo per la gestione del Fondo costituito dalla Fondazione Pellegrini,
- da un consigliere nominato dalla Fondazione Cariplo,
- dai rimanenti membri nominati dal Comitato di Nomina.

Il Comitato di Nomina è composto, in quanto operanti, dalle seguenti autorità:

- Prefetto della Provincia di Pavia o, nel caso di sopravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità di riferimento governativo dell'area già provinciale,
- Rettore dell'Università degli Studi di Pavia,
- Presidente della Provincia di Pavia o, nel caso di sopravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità di riferimento istituzionale per l'area già provinciale,
- Vescovo di Pavia,
- Vescovo di Tortona,
- Vescovo di Vigevano,
- Sindaco del Comune di Pavia,
- Sindaco del Comune di Vigevano,
- Sindaco del Comune di Voghera,
- Presidente della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese,
- Presidente della Camera di Commercio di Pavia o, nel caso di sopravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità di riferimento del sistema camerale per l'area pavese,
- Rappresentante dell'Ente Fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio. Possono essere riconfermati per non più di tre volte.

Nel caso di anticipata cessazione della carica di un consigliere il mandato del sostituto, nominato attraverso le medesime modalità, dura sino alla scadenza del mandato del consigliere anticipatamente cessato.

Le cariche del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

ART. 9 – DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- qualora non partecipano alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità che non siano rimosse entro tre mesi dal loro verificarsi;
- qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

La decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione è dichiarata dal Consiglio stesso.

Sono causa di esclusione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta su iniziativa di chiunque.

ART. 10 – POTERI

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere il Presidente ed, eventualmente, uno o due Vicepresidenti;
- b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di Comitati o Commissioni di esperti composti anche da membri estranei al Consiglio di Amministrazione;
- c) deliberare a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, dando la possibilità a Fondazione Cariplo di formulare osservazioni non vincolanti sulle proposte di modifiche statutarie;
- d) redigere ed approvare entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- e) stabilire direttive e collaborare alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione;

- f) deliberare sulle erogazioni della Fondazione, sugli investimenti del patrimonio e sulla copertura delle spese operative della Fondazione;
- g) deliberare per gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- h) approvare eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di costituire un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare il Segretario Generale della Fondazione determinando durata della carica e compiti.

ART. 11 – ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, anche telematico, che ne attesti la ricezione almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo ritengano opportuno.

In casi di urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o telefax o altro strumento, anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno due giorni prima e può svolgersi per audiovideoconferenza a condizione che il Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

ART. 12 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto al massimo da 6 membri di cui: il Presidente, i Vicepresidenti, il consigliere nominato da Fondazione Cariplo e i membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti.

Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo provvederà all'investimento più redditizio e sicuro dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche nell'ambito delle direttive e delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese e ogni qual volta egli lo ravvisi necessario ed opportuno o su richiesta di almeno due dei suoi membri, mediante avviso da recapitarsi ai membri dello stesso almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata o telefax e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima mediante telegramma o telefax.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Due revisori effettivi e i due supplenti sono nominati, in prima istanza, dall'ente fondatore e successivamente dal Comitato di Nomina, un revisore effettivo è nominato da Fondazione Cariplo.

Essi durano in carica tre esercizi e scadono con l'insediamento del nuovo Collegio. Possono essere riconfermati per non più di tre volte.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri, dagli stessi.

I membri del Collegio dei Revisori decadono dalla carica qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata dal Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamenti, sulla corretta attuazione dei bandi ad erogazione ed, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità e sugli adempimenti conseguenti.

I membri del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.

ART. 14 – LIBRI VERBALI

Sono tenuti i libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni. I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di ogni riunione.

ART. 15 – BILANCIO

Gli esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza. Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Del bilancio e della relazione, unitamente all'elenco dei contributi erogati e alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere data informazione pubblica alla comunità della Provincia di Pavia.

ART. 16 – UTILI

Gli utili e gli avanzi di gestione non potranno mai essere distribuiti e dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad essa direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 17 – ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nella Provincia di Pavia, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 – GRATUITA'

Tutte le cariche statutarie di cui all'art. 5 sono gratuite ad esclusione del Collegio dei Revisori.

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 – NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, s'intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n°460 e successive emanate in materia Onlus.

ART. 20 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Le disposizioni di modifica degli articoli 8 e 13 si applicano a partire dal primo integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori successivo alla loro entrata in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Autorità di vigilanza.